

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)/Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda

(Causa C-574/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Affidamento dell'appalto senza procedura di gara (affidamento cosiddetto «in house») — Soggetto aggiudicatario giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice — Centro di prestazioni di servizi di assistenza e di sostegno ospedaliero — Associazione di pubblica utilità e senza scopo di lucro — Maggioranza dei membri costituita da amministrazioni aggiudicatrici — Minoranza dei membri costituita da enti di diritto privato, associazioni caritative senza scopo di lucro — Attività svolta almeno per l'80 % del fatturato annuale a favore dei membri)

(2014/C 282/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrenti: Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)

Convenuta: Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda

Dispositivo

Qualora l'aggiudicatario di un appalto pubblico sia un'associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro che, al momento dell'affidamento di tale appalto, comprende tra i suoi membri non solo enti che fanno parte del settore pubblico, ma anche istituzioni caritative private che svolgono attività senza scopo di lucro, la condizione relativa al «controllo analogo», dettata dalla giurisprudenza della Corte affinché l'affidamento di un appalto pubblico possa essere considerato come un'operazione «in house», non è soddisfatta e pertanto la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è applicabile.

⁽¹⁾ GU C 79 del 16.3.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Bayer CropScience AG/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-11/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Diritto dei brevetti — Prodotti fitosanitari — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 1610/96 — Articoli 1 e 3 — Nozioni di «prodotto» e di «sostanze attive» — Fitoprotettore)

(2014/C 282/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Bayer CropScience AG

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositivo

La nozione di «prodotto», di cui all'articolo 1, punto 8, e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, nonché la nozione di «sostanze attive», di cui all'articolo 1, punto 3, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che può essere compresa in tali nozioni una sostanza destinata ad un uso fitoprotettore, nei limiti in cui essa svolge un'azione tossica, fitotossica o fitosanitaria propria.

(¹) GU C 86 del 23.3.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG e.a./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13),

(Cause riunite da C-39/13 a C-41/13) (¹)

(Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Entità fiscale unica tra le società di uno stesso gruppo — Domanda — Motivi di diniego — Collocazione della sede di una o più società intermedie o della società controllante in un altro Stato membro — Assenza di sede stabile nello Stato d'imposizione)

(2014/C 282/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrenti: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (C-39/13), X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding GmbH, D1 BV, D2 BV, D3 BV (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam (C-41/13)

Convenute: SCA Group Holding BV (C-39/13), Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13),

Dispositivo

- 1) Nelle cause C-39/13 e C-41/13, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società controllante residente può costituire un'entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non può costituire tale entità qualora detenga detta controllata tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in detto Stato membro.
- 2) Nella causa C-40/13, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità fiscale unica viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile.

(¹) GU C 123 del 27.4.2013.